

STATUTO

CITTA' BAMBINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIA POGGI 3

Numero REA: PC - 162280

Codice fiscale: 01437130337

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2009 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO IN DATA 17.12.2009 REP. 106006/21653	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1) E' costituita ai sensi della Legge 381/1991 la società cooperativa denomi-	
	nata "Città Bambino società cooperativa sociale" enunciabile anche "Città Bam-	
	bino s.c.s."	
	Art. 2) La Società ha sede legale in Piacenza.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipen-	
	denze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede so-	
	ciale nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la	
	istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.	
	Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello	
	risultante dal libro soci.	
	Art. 3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2050 (duemilacinquanta).	
	TITOLO II	
	SCOPO SOCIALE	
	Art. 4) La cooperativa - che nasce dalla realtà dell'Associazione Città-Bambino,	
	associazione che ha scopo sociale identico a quello della costituenda cooperati-	
	va, che tuttavia per impossibilità oggettiva non è in grado di rendere il servizio	
	di micro-nido che la costituenda cooperativa vorrebbe esercitare, - conforme-	
	mente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di per-	
	seguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	1	

	zione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidari-	
	stico, attraverso la gestione di servizi educativi orientati in via prioritaria, ma	
	non esclusiva, alla risposta ai bisogni di minori anche in situazioni di disadatta-	
	mento e devianza. Per il raggiungimento di tali finalità, essa si riferisce ai princi-	
	pi e ai valori cristiani come storicamente espressi dai Magistero della Chiesa	
	Cattolica, anche collaborando con le varie Istituzioni ecclesiali, parrocchiali,	
	diocesane e secolari. La cooperativa inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per sco-	
	po quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occu-	
	pazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali	
	per i soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. A norma della	
	legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio la-	
	voratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi	
	altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di asso-	
	ciazione in partecipazione con cui contribuisce comunque al raggiungimento	
	dello scopo sociale.	
	Considerato lo scopo mutualistico, nonché i requisiti e gli interessi dei soci co-	
	me più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto	
	o convenzione con Enti pubblici e Privati in genere, le seguenti attività so-	
	cio-sanitarie e/o educative attraverso la realizzazione, la promozione, l'organiz-	
	zazione e la gestione di:	
	1. strutture ed iniziative riguardanti la cura e l'assistenza dalla prima infanzia	
	all'adolescenza e gioventù;	
	2	

	2. iniziative di autorganizzazione per favorire, promuovere e facilitare l'im-	
	pegno genitoriale con particolare riferimento alla valorizzazione della maternità	
	e del lavoro femminile;	
	3. strutture, attività ed iniziative di formazione per la famiglia e gli operatori	
	del settore sia pubblico che privato che in qualunque modo e per qualunque fa-	
	scia di età possano concorrere nella gestione delle problematiche relative;	
	4. strutture socio-assistenziali e sanitarie che possono concorrere ad allevia-	
	re situazioni di disagio, di difficoltà, di bisogno della persona singola, della fami-	
	glia e delle coppie, anche con l'istituzione di presidi, case di riposo, di cura,	
	centri di accoglienza; nonché attraverso la realizzazione di iniziative in tali cam-	
	pi;	
	5. attività di ricerca e di studio relative alle dette finalità;	
	6. attività editoriali e promozionali, anche attraverso la pubblicazione di pe-	
	riodici.	
	7. centri di aggregazione diurni e altre strutture con carattere educativo e/o	
	animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre ini-	
	ziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	8. attività scolastiche e parascolastiche e di sostegno scolastico-educativo a	
	favore di minori in genere;	
	9. coordinamento e consulenza relativi ai servizi socio-educativi per i sog-	
	getti sopra elencati, anche non gestiti direttamente dalla cooperativa;	
	10. attività di formazione e consulenza in relazione alle attività di cui sopra;	
	11. attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui	
	opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'acco-	
	glienza delle persone in stato di bisogno;	
	3	

	12. attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a fa-	
	vore dei minori e delle loro famiglie per l'affermazione dei loro diritti;	
	13. interventi socio-educativi e di animazione realizzati in centri diurni, cen-	
	tri estivi, campi scuola, centri di pronta accoglienza a carattere residenziale, se-	
	mi-residenziale, domiciliare o al di fuori di strutture pre-definite;	
	14. corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professio-	
	nale, nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo U.E., de-	
	gli enti pubblici e privati in genere e/o singoli;	
	15. ogni altra attività nell'interesse dei soci e degli assistiti connessa all'ogget-	
	to sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché	
	compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali, finanziarie, com-	
	merciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per la realizzazione	
	dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti	
	al medesimo, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vi-	
	genti.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vi-	
	genti, norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa potrà, per deliberazio-	
	ne del Consiglio di Amministrazione:	
	- partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamen-	
	te o indirettamente anche in A.T.I., per le attività previste nel presente Statuto;	
	potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla	
	Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo	
	della cooperazione;	
	4	

	- collaborare e/o convenzionarsi con altri enti pubblici e privati, organizza-	
	zioni nazionali ed internazionali, consorzi, società ed associazioni, anche assu-	
	mendo in esse partecipazioni o quote societarie;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre im-	
	prese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche se costituite in for-	
	ma non cooperativa e partecipare alla loro attività, concedendo, all'occorrenza,	
	prestiti in denaro e proprie fidejussioni;	
	- integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la pro-	
	pria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a	
	Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, pre-	
	stando anche avalli o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro svilup-	
	po;	
	- aderire ad altri enti od organismi economici, morali, culturali, assistenzia-	
	li;	
	- contrarre mutui, aperture di credito in c/c, e per sconto effetti, anticipa-	
	zioni passive e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società	
	finanziarie;	
	- richiedere ed utilizzare le provvidenze messe a disposizione dalla U.E.,	
	dallo Stato italiano, dalla Regione e da Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i	
	contributi disposti;	
	- promuovere la raccolta di contributi e oblazioni da privati sia persone fi-	
	siche che giuridiche;	
	- partecipare con oblazioni a tutte quelle iniziative idonee a rafforzare, con	
	l'esempio nei rapporti tra i soci e in quelli fra gli stessi e gli altri lavoratori, i	
	principi del mutuo soccorso ed i legami di solidarietà;	
	5	

	- partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per	
	l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per	
	il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	Legge 31.01.92 n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	Il tutto comunque nel rispetto delle norme contenute nel D.L. 95/1974 conver-	
	tito nella legge 216/1974 e modificato con l' articolo 12 della legge 23 marzo	
	1983 numero 77, nella legge 2 gennaio 1991 numero 1, nonché nella legge nu-	
	mero 197 del 5 luglio 1991.	
	I soci possono effettuare conferimenti a fondo perduto, e quindi senza alcun ob-	
	bligo di rimborso, a favore della società; possono inoltre effettuare finanziamen-	
	ti a favore della società nei limiti e con i criteri di cui all'articolo 11 Decreto Legi-	
	slativo 1° settembre 1993 numero 385, quali precisati o precisandi anche in fu-	
	turo con deliberazioni del C.I.C.R. ; tali finanziamenti, se non diversamente con-	
	venuto, si intenderanno a titolo gratuito ed improduttivi quindi di interessi.	
	Art. 5) La cooperativa a norma di legge, ed al solo fine di meglio perseguire lo	
	scopo sociale, potrà effettuare la raccolta di prestiti di denaro esclusivamente	
	presso i propri soci. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	presso il pubblico sotto qualsiasi forma. In caso di cessazione del rapporto so-	
	ciale il prestito si estinguerà automaticamente e le somme risultanti a credito	
	verranno restituite al socio ovvero ai suoi eredi.	
	La raccolta potrà essere finalizzata esclusivamente al conseguimento dell'ogget-	
	to sociale ed alla gestione dell'impresa mutualistica. La cooperativa rilascerà ad	
	ogni depositante un documento rappresentativo del deposito.	
	6	

	Con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, verranno disciplinate le modalità di attuazione del rapporto di prestito nel rispetto dei seguenti criteri:	
	a. Determinazione dei tassi di interesse per la relativa liquidazione, stabiliti nei limiti di legge al fine del mantenimento per la Cooperativa dei requisiti della mutualità prevalente e della O.N.L.U.S.;	
	b. Determinazione delle caratteristiche dei documenti rappresentativi dei depositi;	
	c. Determinazione delle modalità e dei termini di rimborso delle somme in caso di estinzione del rapporto.	
	d. I prestiti effettuati da ciascun socio non dovranno comunque superare gli importi stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti della mutualità prevalente e della O.N.L.U.S.;	
	e. La gestione dei rapporti di prestiti sociali dovrà altresì effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni di legge ed in particolare delle norme contenute nell'art. 3 DL 14.12.1992 n°481 e relativi provvedimenti di attuazione.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 6) Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore a 3 (tre), se composto da sole persone fisiche, o nove se composto anche da altri soggetti diversi dalle persone fisiche; se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.	
	Art. 7) Possono essere soci le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno	
	7	

	di età e, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendo-	
	no perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.	
	I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:	
	a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa	
	di qualsiasi natura ed entità secondo le modalità previste dagli organi compe-	
	tenti;	
	b) soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei ser-	
	vizi prestati dalla cooperativa;	
	c) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rim-	
	borso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei para-	
	metri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2	
	della legge 381/91.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci ai sensi della succitata legge 381/91.	
	d) Soci sovventori nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla legge n°59/92.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui sta-	
	tuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative so-	
	ciali.	
	Possono infine essere soci associazioni ed enti comunque costituiti che siano in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenen-	
	za a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Art. 8) La Cooperativa con delibera dell'Organo amministrativo, potrà istituire	
	una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527 comma 3 del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi, sono disciplinati dal presente articolo.	
	8	

	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comuni-que in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inseri-mento nella cooperativa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata dall'organo amministrativo in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato, e comunque per un periodo non superiore a 5 anni. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto:	
	1. l'inosservanza dei doveri inerenti, la formazione;	
	2. l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	3. il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conse-	
	9	

	guente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del	
	periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi	
	previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	di cui all'art. 7 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio	
	cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'orga-	
	no amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale, non si prevede remunerazione, ma solo un rimborso spesa deciso dall'or-	
	gano amministrativo.	
	Art. 9) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consi-	
	glio di amministrazione, specificando:	
	a) se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadi-	
	nanza, allegandone documentazione in carta semplice; se persona giuridica: de-	
	nominazione o ragione sociale e sede nonché il nominativo della persona dele-	
	gata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa allegando relativa delibera	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione e copia dello statuto.	
	b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della ca-	
	tegoria a cui chiede di essere iscritto;	
	c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti del-	
	le disposizioni di legge;	
	Art. 10) Sulla domanda di ammissione delibera il consiglio di amministrazione	
	con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto secondo la procedura prevista dal-	
	10	

	l'art. 2528 del Codice Civile.	
	Art. 11) I soci sono obbligati:	
	- Al versamento della quota sottoscritta;	
	- Al versamento della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- Ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dall'Assem-	
	blea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione;	
	- A contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività so-	
	ciali nelle forme e nei modi stabiliti dagli organi sociali.	
	Art. 12) Ai sensi dell'art. 2530 C.C. è vietata la cessione della quota; il socio ha	
	diritto di recedere dalla società con un preavviso di novanta giorni. Il diritto di	
	recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi sei mesi dall'ingresso	
	del socio nella società.	
	Art. 13) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o	
	per scioglimento della cooperativa.	
	Art. 14) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:	
	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla so-	
	cietà.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a	
	norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso.	
	Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532	
	del Codice Civile.	
	11	

	Art. 15) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione oltre che	
	nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile anche nei casi in cui il socio:	
	a. Venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osser-	
	vando le disposizioni statutarie, regolamenti e le deliberazioni degli organi so-	
	ciali;	
	b. Senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti	
	a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della	
	quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo	
	lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere	
	luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito sempreché il socio si manten-	
	ga inadempiente;	
	c. Senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione,	
	prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti	
	con quelle della Cooperativa;	
	d. Che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appar-	
	tenere alla Cooperativa;	
	e. Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infa-	
	manti;	
	f. Che in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali alla cooperativa	
	o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;	
	g. Non partecipa da almeno 12 mesi ad alcuna attività (lavorativa o di volon-	
	tariato) della cooperativa.	
	Art. 16) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono	
	essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno. Il socio ha facoltà di ricorrere contro la delibera in oggetto al Collegio	
	12	

	arbitrale. Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso	
	l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione dell'autorità adita.	
	Art. 17) In caso di morte, gli eredi del socio defunto non hanno diritto di suben-	
	trare nella qualità di socio. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 commi 2 e	
	3 del codice civile.	
	Art. 18) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio in conformità	
	alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni pre-	
	viste dall'art. 2514 del codice civile.	
	La liquidazione o il rimborso della quota possono, a scelta del consiglio di am-	
	ministrazione, essere corrisposte anche in più rate entro il termine massimo di	
	cinque anni	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 19) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede	
	sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata anche a mano oppure a mez-	
	zo fax (purché confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato	
	per l'adunanza.	
	L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso	
	da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indiriz-	
	zo di posta elettronica comunicati alla società ed annotati nel libro soci ed in tal	
	13	

	caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal for-	
	nitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora del-	
	l'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando	
	sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero	
	capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il	
	Collegio Sindacale, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione del-	
	l'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli ammini-	
	stratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione	
	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere sta-	
	ti informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla	
	trattazione degli stessi.	
	Art. 20) Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della	
	quota posseduta.	
	Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, che non sia am-	
	ministratore, mediante delega scritta conservata agli atti societari. Ogni socio	
	delegato non può rappresentare più di cinque soci.	
	Art. 21) L'Assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilen-	
	done gli importi ed i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3. delibera sulla emissione delle quote di partecipazione cooperativa;	
	4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in	
	14	

	relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;	
	5. procede alla nomina degli Amministratori;	
	6. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del presidente del Collegio	
	sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori,	
	ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile salvo la rinuncia al	
	compenso stesso espresso dagli amministratori, dai sindaci se nominati e	
	dall'organo predisposto al controllo contabile per le loro funzioni;	
	8. approva i regolamenti interni;	
	9. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nomina-	
	ti;	
	10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e	
	dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dell'art 38.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo ammini-	
	strativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti so-	
	ci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopon-	
	gano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comun-	
	que non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali	
	l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo	
	o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	Art. 22) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione. In caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente o in subordine da	
	15	

	altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante. L'assemblea, su proposta del	
	presidente, provvede alla nomina di un segretario e, quando occorrono, di due	
	scrutatori.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'i-	
	dentità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i ri-	
	sultati delle votazioni.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'as-	
	semblea e dal segretario.	
	I verbali delle assemblee che deliberano in merito a modifiche statutarie o scio-	
	glimento e liquidazione della cooperativa devono essere redatte da un notaio.	
	Art. 23) L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a	
	norma del primo comma dell'art. 2538 del codice civile e in seconda convoca-	
	zione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. L'assemblea dei	
	soci sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento della Cooperativa, sulla proro-	
	ga della durata, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del	
	tipo e sulla fusione o scissione della società oppure sul trasferimento della sede	
	sociale al di fuori del Comune di Piacenza, l'assemblea per essere valida deve es-	
	sere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre	
	quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che	
	rappresentano la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Art. 24) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione compo-	
	16	

	sto da tre a nove membri in maggioranza soci, nominati dall'assemblea.	
	L'Organo Amministrativo dura in carica a tempo determinato o indeterminato,	
	salvo revoca o dimissioni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assemblea dei so-	
	ci stabilisce di volta in volta il numero dei Consiglieri di Amministrazione.	
	Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha già provveduto l'assem-	
	blea ad ogni sua rinnovazione, nominerà tra i suoi membri il Presidente ed even-	
	tualmente un Vice Presidente. Fin quando tra i soci risulta essere l'Associazione	
	Città-Bambino il Presidente è scelto tra quelli individuati dalla stessa. Qualora	
	l'Associazione Città-Bambino, nel termine di 15 giorni dalla data in cui l'Assem-	
	blea ha nominato il Consiglio di Amministrazione, non dà indicazioni sulla per-	
	sona da nominare Presidente, il Consiglio di Amministrazione può eleggere il	
	Presidente autonomamente. Il consiglio, entro i limiti di legge può delegare, de-	
	terminandone i poteri, parte delle proprie attribuzioni a uno o più consiglieri.	
	Art. 26) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purché in Ita-	
	lia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta do-	
	manda scritta da un altro Consigliere.	
	Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal vi-	
	ce presidente o in subordine dal consigliere più anziano.	
	La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ri-	
	cevimento, con raccomandata a mano o con posta elettronica, spedita almeno	
	cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con te-	
	legramma o a mezzo fax (purché confermato) da spedirsi almeno un giorno pri-	
	ma a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati	
	Art. 27) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della	
	maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggio-	
	17	

	ranza assoluta dei presenti in caso di parità di voti, prevale il voto del Presiden-	
	te, in tutti i casi in cui il Consiglio sia riunito con un numero di membri superio-	
	re a due.	
	Art. 28) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro	
	dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.	
	Art. 29) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per	
	l'esercizio delle loro funzioni. Spetta all'Assemblea determinare i compensi do-	
	vuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spet-	
	ta all'Organo amministrativo sentito il parere del Collegio sindacale se nomina-	
	to, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari	
	cariche.	
	Art. 30) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati po-	
	teri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa senza ec-	
	cezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per	
	l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi gli atti che la legge in	
	modo tassativo riserva alla decisione dei soci.	
	Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in parti-	
	colare dell'art. 2544 del codice civile potranno essere delegate al Presidente del	
	Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente.	
	Art. 31) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, vengano a mancare	
	uno o più dei Consiglieri in carica, il consiglio non decade se non viene meno la	
	maggioranza dei consiglieri eletti. I consiglieri dimissionari verranno sostituiti	
	dall'assemblea nella sua prima adunanza utile.	
	Art. 32) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Vi-	
	ce Presidente è attribuita la rappresentanza della società cooperativa. Gli stessi	
	18	

	rappresentano la società cooperativa disgiuntamente anche in giudizio con fa-	
	coltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni	
	grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di no-	
	minare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia,	
	avrà pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o	
	per determinate categorie di atti e contratti.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 33) Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà esse-	
	re nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal com-	
	binato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile o per volontà dell'as-	
	semblea.	
	Qualora nominato il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due	
	supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	CAPITALE SOCIALE	
	Art. 34) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore	
	nominale ciascuna di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Il valore della	
	quota in possesso di ogni singolo socio non può essere superiore ai limiti previ-	
	sti dalla legge.	
	Art. 35) Il patrimonio della società cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dal valore complessivo delle	
	quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione con quote so-	
	19	

	ciali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;	
	c) da eventuali riserve indivisibili;	
	d) da ogni altra riserva prevista per legge;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere im-	
	piegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	I fondi di riserva sono tutti indivisibili tra i soci durante la vita della società ed	
	all'atto del suo scioglimento	
	RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE	
	EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE.	
	Art. 36) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a	
	questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le moda-	
	lità previste dalla legge.	
	Il tutto comunque entro i limiti previsti per le ONLUS.	
	TITOLO VI	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	Art. 37) Ai sensi dell'art. 2514 del codice civile:	
	a) Alla società cooperativa è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura su-	
	periore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) Alla società cooperativa è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	c) Alla società cooperativa è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci coo-	
	20	

	peratori.	
	Art. 38) In caso di scioglimento della società, l'intero Patrimonio Sociale risul-	
	tante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'art. 11 della Legge 31.01.1992, n. 59.	
	TITOLO VII	
	BILANCIO E RISTORNO	
	BILANCIO	
	Art. 39) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 agosto di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla	
	formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale, ovvero entro 180 (centootanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni pre-	
	viste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile indicare specificamente i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, il	
	tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile e dell'art.2 legge 59/92.	
	Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere or-	
	ganizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli so-	
	ci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.	
	RISTORNI	
	21	

	Art. 40) L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non supe-	
	riore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti	
	ai soci prestatori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun	
	socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516	
	del codice civile.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante	
	l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive	
	quote.	
	TITOLO VIII	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORME TRANSITORIE E FINALI	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 41) Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la So-	
	cietà o i suoi Organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente	
	atto costitutivo e successive modificazioni, ad esclusione delle materie che non	
	possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da	
	un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri tutti nominati, entro trenta giorni	
	dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Pia-	
	cenza.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e	
	deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17	
	gennaio 2003 n. 5.	
	NORME TRANSITORIE E FINALI	
	Art. 42) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere	
	22	

	disciplinato da un Regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Ammini-	
	strazione e da approvarsi dall'Assemblea. Nello stesso regolamento potranno	
	essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nomi-	
	nati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 43) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545	
	duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquida-	
	zione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza	
	delle norme inderogabili di legge.	
	Art. 44) Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti di-	
	sposizioni contenute nel codice civile e le leggi speciali vigenti in materia previ-	
	ste dalla legge 381/91.	
	Ai sensi dell'art. 2519 del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme sulle società a responsabilità limitata, sino a quando non verranno supe-	
	rati i limiti di legge.	
	FIRMATO ALL'ORIGINALE: STEFANIA BOCCENTI - AMEDEO FANTIGROSSI	
	NOTAIO.	
	Imposta di bollo assolta AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007	
	MEDIANTE M.U.I. (Modello Unico).	
	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO, conforme all'originale del	
	documento su supporto cartaceo ai sensi ex art. 23 D.LGS.	
	82/2005.	
	Piacenza, oggi ventotto dicembre duemilanove.	
	AMEDEO FANTIGROSSI NOTAIO.	
	"firma digitale".	
	23	